

Pubblicato il 16/01/2017

N. 00125/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00005/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5 del 2016, proposto da:

“Girgenti acque” s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Omar Gianpaolo Mohamed Ahmed, C.F. MHMMGN80A06A089S, Giovanni Mandolfo, C.F. MNDGNN70B23C351N, Diego Galluzzo, C.F. GLLDGI51C18B602M, e Andrea Scuderi, C.F. SCDNDR41D08C351E, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Daniela Macaluso in Palermo, via G. Ventura, n. 1;

contro

- Comune di Grotte, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Girolamo Rubino, C.F. RBNGLM58P02A089G, presso il cui studio in Palermo, via Guglielmo Oberdan, n. 5, è elettivamente domiciliato;
- Consorzio d’ambito territoriale ottimale per la gestione del servizio idrico integrato di Agrigento in liquidazione, non costituito in giudizio;
- Presidenza del consiglio dei ministri;
- Ministero dell’interno;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e

difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;

per l'annullamento

- dell'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco del Comune di Grotte n. 45 del 23 ottobre 2015;
- di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale (ivi compresa, ove occorra, la nota prot. n. 13181 del 23 ottobre 2015 di notifica dell'ordinanza impugnata).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Grotte;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria dell'Avvocatura dello Stato per la Presidenza del consiglio e il Ministero dell'interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 20 dicembre 2016 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente, nella qualità di gestore del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale della provincia di Agrigento, ha impugnato l'ordinanza del Sindaco del Comune di Grotte, emessa ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267 del 2000, con la quale è stato fatto divieto assoluto alla stessa società di procedere alla disattivazione dei collegamenti fognari per le utenze in stato di morosità.

Delineato il panorama legislativo sul governo e l'uso delle risorse idriche e la relativa gestione nella provincia di Agrigento, la ricorrente formulava tre motivi di doglianza, con cui deduceva i seguenti vizi:

1) Violazione e falsa applicazione: degli artt. 50 e 54 del d.lgs.vo n. 267 del 2000; dell'art. 69 dell'ORELL; dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990. Eccesso di

potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e sviamento dalla causa tipica. Violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990 e difetto di motivazione.

2) Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e difetto dei presupposti. Violazione della convenzione di gestione e del regolamento di utenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 1565 c.c..

3) Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e difetto dei presupposti. Violazione: degli artt. 11 e 12 della l. n. 36 del 1994; del d.lgs.vo n. 152 del 2006.

Il Comune di Grotte si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.

La ricorrente ha depositato memoria di replica.

Con ordinanza cautelare n. 489 del 7 aprile 2016 la Sezione ha rigettato la domanda di sospensione del provvedimento impugnato con la seguente motivazione: *“Ritenuto che: - ad una sommaria cognizione, propria della fase cautelare, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi deve darsi prevalenza all'interesse pubblico tutelato dal Comune di Grotte; - non sussiste, in atto, per la società ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile, atteso che l'ordinanza sindacale impugnata, mentre inibisce al Gestore di procedere alla disattivazione dei collegamenti fognari – misura, la quale può avere una significativa incidenza sulla salute pubblica - nulla dispone in ordine alla facoltà, prevista dal vigente regolamento di utenza, di procedere all'interruzione della fornitura idrica (v. punto 2.6.6. regolamento, in atti)”*.

Con ordinanza n. 534 del 27 luglio 2016, il CGA ha annullato la suddetta decisione con la seguente motivazione: *“Ritenuto che il periculum igienico-sanitario evocato nell'ordinanza sindacale impugnata, anche a prescindere da ogni altra considerazione, appare comunque – nella limitata dimensione alla quale esso è rapportato (utenze in stato di morosità) e nelle ragioni che vi danno causa (morosità) – privo di un rilievo che consenta di apprezzarne la rispondenza ai presupposti di legge previsti per l'adozione del provvedimento adottato”*.

Le parti hanno depositato memorie con cui hanno insistito nei rispettivi assunti.

All'udienza del 20 dicembre 2016, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con il primo motivo si deduce che non sussisterebbero i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente come disciplinati dagli artt. 50 e 54 del TUELL.

La doglianza è infondata.

Invero, l'ordinanza impugnata è stata adottata in quanto nel Comune di Grotte vi era un elevato numero di morosi e la ricorrente aveva deciso di procedere al distacco degli allacci fognari.

Tale decisione non trovava, però, fondamento giustificativo nel regolamento di utenza, il cui punto 2.6.6 prevedeva il distacco per morosità solo per l'allaccio idrico e non anche per quello fognario.

Ne deriva che veniva in considerazione una situazione imprevedibile che: coinvolgeva un elevato numero di soggetti; non poteva essere fronteggiata con gli strumenti ordinari; poteva dar luogo a un grave pericolo per la salute pubblica.

Non sussisteva, infatti, nessuna alternativa per lo sversamento dei reflui come si verifica per l'approvvigionamento dell'acqua, relativamente alla quale il regolamento di utenza prevede, infatti, espressamente la possibilità del distacco nel caso di morosità.

Parimenti infondati sono il secondo e il terzo motivo, che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente, con i quali si deduce che sussisterebbe sviamento dalla causa tipica in quanto l'ordinanza contestata avrebbe illegittimamente inciso sul rapporto contrattuale intercorrente tra la ricorrente e gli utenti del servizio fognario e che si sarebbero illegittimamente addossati alla ricorrente oneri e costi che non le competevano.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, come detto, il Sindaco del Comune di Grotte ha inteso semplicemente scongiurare il pericolo di

un'emergenza sanitaria.

Si ritiene di compensare le spese tenuto conto del diverso avviso espresso in sede cautelare da questa sezione e dal CGA.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

L'ESTENSORE
Aurora Lento

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO